



CITTA' DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

C.A.P. 80014

Determina n. 642 del 09/06/2021

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 95 DEL 07/06/21 (AVV. PROF. FERDINANDO PINTO) - SMART CIG Z00320625C

Proposta n. D14961-109-2021

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI

DIRIGENTE RESPONSABILE DOTT. GIUSEPPE DE ROSA

SERVIZIO UFFICIO AVVOCATURA

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Visto l'art. 107 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267, che disciplina le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

Visto il Decreto del Sindaco n. 20 del 04/02/2021, con cui lo scrivente è stato nominato Dirigente *ad interim* del Settore Affari istituzionali;

Vista la legge n. 241 del 07/08/1990;

Visto il T.U.E.L. D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;

Vista la delibera Commissariale (con poteri di C.C.) n. 46 del 02/10/20, con la quale è stato approvato ai sensi dell'art. 170 del D.lgs. n. 267/00 il DUP (Documento Unico di Programmazione) Annualità 2020-2022;

Vista la delibera Commissariale (con poteri di C.C.) n. 47 del 02/10/20, con la quale è stato approvato ai sensi dell'art. 174 del D.lgs. n. 267/00 e art. 10 comma 15 del D.lgs n. 118/11 il Bilancio di Previsione triennale 2020-2022;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 29/10/2020 con la quale, è stato approvato il piano della performance 2020/2022;

Visto il Decreto Legge n. 56 del 30/04/21 (GU Serie Generale n.103 del 30-04-21) che ha ulteriormente differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli Enti locali al 31 Maggio 2021;

Considerato che il Comune di Giugliano in Campania non ha approvato il bilancio di previsione 2021-2023 entro la data del 31 dicembre 2020 secondo quanto disposto dall'art. 151 comma 1 del D.lgs n. 267/00 e smi e quindi si trova tecnicamente in esercizio provvisorio a partire dal 1 Gennaio 2021;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 12/01/2021 con la quale si è dato atto che fino all'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023, dal 1 ° Gennaio 2021 l'Ente agisce automaticamente in regime di esercizio provvisorio secondo le disposizioni dell'art. 163 del D.lgs. n. 267/2000;

Visto che con la medesima deliberazione sono state assegnate ai Responsabili dei Settori e dei Servizi, nel periodo di vigenza dell'esercizio provvisorio e comunque fino all'approvazione del PEG 2021-2023 ai fini dell'adozione degli atti finanziari di competenza, le risorse di entrata e di spesa come stanziate nel PEG 2020/2022 per l'esercizio finanziario annualità 2021, aggiornate alle variazioni adottate fino al 31 dicembre 2020;

Vista l'istruttoria del Responsabile del Servizio Avvocatura che di seguito si riporta.

Premesso che:

- veniva notificato al protocollo generale dell'Ente ricorso al TAR Campania Napoli, prot. n. 23414 del 02/03/2021, dalle Società Lido Varca d'Oro e Lido Sabbia d'Argento, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t, avverso e per l'annullamento: - delle delibere della Giunta regionale della Campania n.622 e n.637 del 29/12/2020 successivamente pubblicate aventi, rispettivamente, la prima ad oggetto estensione della durata delle concessioni demaniali marittime. Indirizzi applicativi; la seconda, ad oggetto l'estensione della durata delle concessioni demaniali ad uso turistico ricreativo – indirizzi applicativi; - della nota del Comune di Giugliano prot.n.12511 del 03/02/2021 avente ad oggetto l'estensione della durata delle concessioni marittime con la quale comunica che le concessioni demaniali marittime rilasciate dal Comune di Giugliano in Campania, in ordine agli indirizzi applicativi deliberati dalla Giunta Comunale di Giugliano in Campania allineatosi a quelli regionali, conservato la loro validità fino al 3 maggio 2021 nelle more di ulteriori indirizzi operativi della regione Campania e dell'evolversi dell'incerta situazione normativa e giurisprudenziale; - di

ogni altro atto o provvedimento preordinato, connesso, conseguente ove e per quanto lesivi dei diritti dei ricorrenti;

- in esito ad istruttoria interna del Servizio Avvocatura prot.n.61560 del 07/06/2021–alla luce del riscontro del Dirigente del Settore Assetto del Territorio dell’Ente, prot.n.45991 del 26/04/2021 - è emerso l’interesse dell’Ente di costituirsi nel giudizio sopraindicato, per rappresentare le proprie ragioni in opposizione a quelle delle controparti;
- con D.S. n. 95 del 07/06/21 il Sindaco ha disposto di costituirsi per le ragioni espresse nella parte narrativa nel giudizio amministrativo *de quo*.

Viste e richiamate

- le Linee Guida Anac n.12 – Affidamento dei servizi legali – approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n.907 del 24.10.2018;

Visti in particolare

- l’art.17 del D. Lgs.18/04/2016 n.50 che esclude dall’applicazione delle disposizioni del Nuovo Codice degli Appalti i servizi legali aventi ad oggetto tra l’altro “*la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato*”;
- l’art.4 del medesimo decreto, ai sensi del quale l’affidamento del servizio in questione deve avvenire “*nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità...*”
- l’art.36, comma 1 e 2, lettera a) del medesimo decreto in tema di affidamento diretto di servizi di importo inferiore alla soglia dei 40.000,00.

Dato atto che:

- è stato istituito l’Elenco comunale cui fare riferimento per l’individuazione degli avvocati da incaricare nelle singole vertenze;
- in particolare, in conformità alle indicazioni dell’Anac di cui alle già menzionate Linee Guida n.12/2018, è stato altresì pubblicato sul sito internet del Comune uno specifico avviso finalizzato a sollecitare manifestazioni di interesse per l’iscrizione nell’elenco, senza limitazioni né temporali, né quantitative;
- in via del tutto eccezionale e dandone adeguata motivazione, l’Amministrazione ha la facoltà di affidare incarichi legali a professionisti esterni non inseriti nell’Albo per giudizi di rilevante importanza e/o complessità che richiedano prestazioni professionali di altissima specializzazione, quali quelle garantite da professionisti di chiara fama, cultori della materia e cattedratici

Dato atto che stante la delicatezza e rilevanza economica della controversia, per l’assoluta particolarità della consulenza richiesta e novità delle questioni trattate, necessita procedere - in assenza di procedura comparativa - all’affidamento diretto dell’incarico ad un profilo specialistico- da individuarsi sulla base del CV e dell’esperienza formativa/professionale, nonché per il requisito dell’affidabilità, in virtù di pregresse proficue collaborazioni nello specifico settore con altre PP.AA.

Constatato che la modalità di affidamento è in linea con la normativa di cui al Codice degli Appalti (D.lgs. n. 50/16) e con il prevalente orientamento in materia della Corte dei Conti, in quanto scelta rispondente ai principi di efficienza ed efficacia e quindi al miglior soddisfacimento dell’interesse pubblico. Sul punto specifico - inoltre - il Consiglio di Stato - nel parere interpretativo n. 2017/2018 - pubblicato il 03/08/18 - ha confermato la possibilità dell’affidamento diretto come “*modalità differenziata e straordinaria*” rispetto a quella che si può definire “*selezione informale*” per l’appalto del servizio legale, quando la controversia e/o questione “*presenti elementi di effettiva particolarità tali da giustificare una scelta indirizzata dalla specifica capacità professionale dell’Avvocato prescelto*”. In senso conforme le Linee Guida Anac che - all’accaio 3.1.4.2 - testualmente recitano “*L’affidamento diretto può ritenersi inoltre conforme ai principi di cui all’articolo 4 del Codice dei contratti pubblici in caso di assoluta particolarità della controversia ovvero della consulenza, ad esempio per la novità del thema decidendum o comunque della questione trattata, tale da giustificare l’affidamento al soggetto individuato dalla stazione appaltante*”.

Valutato positivamente il profilo specialistico dell' Avv. Prof. Ferdinando Pinto, professionista *senior* che vanta un articolato percorso formativo professionale in materia e numerosi precedenti analoghi incarichi con le PP.AA ;

Dato atto che il professionista come sopra indicato è idoneo a ricoprire tale ruolo, possiede i requisiti culturali e professionali richiesti , trattandosi di profilo cattedratico, docente universitario – Titolare della Cattedra di Diritto Amministrativo all'Università degli Studi Di Napoli "Federico II", Iscritto all'Albo Speciale dei Cassazionisti e Giurisdizioni Superiori, come si evince dal *Curriculum Vitae* allegato prot. n. 27596/21 (**All. 1**);

Vista la nota pec prot. n. 61717 del 07/06/21 con la quale il professionista ha comunicato la disponibilità ad accettare l'incarico prevedendo un compenso pari al 50% dei minimi tariffari previsti dalla legge, come da prospetto allegato **sub 2)**, e precisamente l'importo di € 2.500,00, oltre Iva e Cpa;

Rilevato che il compenso professionale di cui sopra, in linea con quanto previsto dal D.M. n. 55 del 2014, è stato determinato tenendo conto delle peculiarità e della complessità dell'oggetto dell'incarico, nonché della particolare rilevanza delle valutazioni poste a base dell'attività difensiva, con riferimento alle specificazioni enunciate nel provvedimento *de quo*;

Visto il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011 (par. 5.2 lett. g) nel quale si dispone che “*gli impegni derivanti dal conferimento di incarico a legali esterni, la cui esigibilità non è determinabile, sono imputati all'esercizio in cui il contratto è firmato, in deroga al principio della competenza potenziata, al fine di garantire la copertura della spesa*”;

Visto il comma 5 dell'articolo 163 del TUEL, secondo cui: “*Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con esclusione delle spese: a) Tassativamente regolate dalla Legge; b) Non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti*”;

Dato atto che trattasi di spesa non frazionabile, urgente e necessaria per tutelare l'interesse del Comune;

Richiamate

- le indicazioni, fornite dall' ANAC nella sezione FAQ, punto 6.6, in materia di pubblicazione degli incarichi di patrocinio legale ai sensi dell'art.15 del D. Lgs.33 del 14/3/2013.

PROPONE

1. di conferire per i motivi sopra esposti all'Avv. Prof. **Ferdinando Pinto**, con studio legale in Sorrento (NA) alla Via Fuorimura 20/B Cap 80067, pec: *ferdinando.pinto@ordineavvocatita.it*, l'incarico legale per la rappresentanza e difesa dell'Ente nel giudizio amministrativo TAR Campania Na introdotto dalle società Lido Sabbia D'Argento e Lido Varca d'Oro con ricorso prot. n. 23414 del 02/03/21;
2. di approvare il disciplinare di incarico con il quale si definiscono le condizioni e modalità per lo svolgimento dell'incarico affidato, provvedendo alla contestuale sottoscrizione con il legale affidatario;
3. di assumere impegno di spesa di **€ 3.172,00 compreso spese generali 15%, Iva e Cpa** al Capitolo 10302601 - Missione 01 Programma 11 Titolo 1 del Bilancio Pluriennale 2020/2022;
4. di dare atto che il CODICE SMART CIG è **Z00320625C**;
5. di dare atto che nel caso in cui l'Ente consegua esito favorevole della lite, con condanna di controparte alla restituzione delle somme dovute, l'onorario per la prestazione professionale sarà rideterminato – in relazione all'importo attribuito in favore dell'Ente all'esito del giudizio, con applicazione dei valori

massimi della tariffa professionale, per la tipologia di giudizi azionati dinanzi alla Corte dei Conti, secondo le prescrizioni di cui al D.M. n. 55/2014 come modificato ed integrato dal D.M. n. 37/18, previa assunzione di impegno di spesa;

6. di dare atto che le spese legali e di difesa poste a carico di controparte, nella misura liquidata dal giudice a favore dell'Ente e solo se effettivamente pagate dal soccombente, concorreranno al raggiungimento del limite finanziario gravante sull'Ente a titolo di compenso liquidabile in caso di esito favorevole del giudizio;
7. di dare atto che il compenso professionale di cui sopra, in linea con quanto previsto dal D.M. n. 55 del 2014, è stato determinato tenendo conto delle peculiarità e della complessità dell'oggetto dell'incarico, nonché della particolare rilevanza delle valutazioni poste a base dell'attività difensiva, fermo restando che le condizioni economiche indicate per il giudizio di appello sono confermate degli accordi economici già sottoscritti con il precedente difensore incaricato per il primo grado di giudizio (cfr. D.S. n. 217 del 27.10.16 e Convenzione del 14/05/19), senza incremento di ulteriori voci tariffarie a fronte della più articolata e onerosa fase del gravame;
8. di accertare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art. 147 bis, comma 1, del decreto leg.vo 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, rispetto al quale è reso parere favorevole unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio;
9. di dare atto che le liquidazioni connesse al presente atto avverranno con successive determine del Responsabile del settore.

La presente determinazione

- Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale da oggi per quindici giorni consecutivi.
- Comportando impegno di spesa sarà trasmessa al Responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 151, comma 4, del T.U.E.L. n° 267/2000 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.
- A norma dell'art. 8 della legge n° 241 del 1990, si rende noto che Responsabile del procedimento è la D.ssa Emanuela Viola, cui potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al n° 081/ 8956237;

Il Responsabile del Servizio Avvocatura

d.ssa Emanuela Viola

La sottoscritta Dott.ssa **Emanuela Viola**, Responsabile del Servizio Avvocatura presso il Comune di Giugliano in Campania, sotto la propria responsabilità, in relazione all'art. 6 bis della L. 07/08/1990 n. 241, ai sensi e per gli effetti della Legge 06 Novembre 2012 n. 190 e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000 n. 445

DICHIARA

che in relazione al presente procedimento non sussistono situazioni di conflitto di interessi rispetto alle quali è fatto obbligo espresso di astenersi dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali.

Il Responsabile del Servizio Avvocatura
d.ssa Emanuela Viola

Ritenuto di dover accogliere la proposta del Responsabile del Servizio Avvocatura come sopra riportata

Visti gli artt. 183 e 184 del D.Lgs. 267/2000.

DETERMINA

Di fare propria ed approvare la proposta riportata in premessa, che qui si intende per ripetuta e trascritta.

Il sottoscritto **Dott. Giuseppe De Rosa, Dirigente ad interim del Settore Affari Istituzionali** presso il Comune di Giugliano in Campania, sotto la propria responsabilità, in relazione all'art. 6 bis della Legge 07.08.1990 n.241, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 Novembre 2012 n.190 e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000 n.445 , DICHIARA che in relazione al presente provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interessi rispetto alle quali è fatto obbligo espresso di astenersi dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Giuseppe De Rosa

Attestazione ai sensi dell'art 183 comma 7 del D Lgs n 267/00 Denominazione: Incarico legale. Importo della spesa euro 3.172,00. Impegno Contabile 1100/2021 al Capitolo 10302601 Missione 01 Programma 11 Titolo 1 del Bilancio 2020/2022, annualità 2021. Si assicura al riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del provvedimento sull'equilibrio finanziario della gestione dando atto altresì che dalla data odierna il suddetto provvedimento è esecutivo a norma dell'art 183 comma 7 D Lgs 267/00

Lì, Data 09/06/2021

IL DIRIGENTE del SETTORE FINANZIARIO

Dott. Andrea Euterpio

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti del Comune di Giugliano.